

Codice A1816A

D.D. 13 giugno 2018, n. 1739

R.D. 523/1904 - P.I. 6043 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del Rio Gamba e del Rio Somano nei Comuni di Dogliani e Somano (CN) mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile - Richiedente: Comune di Dogliani (Comune capofila).

In data 11/06/2018 il Comune di Dogliani in qualità di capofila con sede in Dogliani, Piazza San Paolo, n. 10, ha formalmente completato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del rio Gamba e del rio Somano nei Comuni di Dogliani e Somano mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile consistenti nel taglio manutentivo della vegetazione presente nell'alveo attivo entro i cigli di sponda con conservazione delle associazioni vegetali allo stadio giovanile ed eliminazione della vegetazione arborea inclinata, instabile, deperiente o morta nei seguenti tratti d'alveo:

1. del rio Gamba, per un tratto di circa 800 m totali compreso tra i lotti di terreno censiti al C.T. Fog. 45 nn.17 e 453 a valle e Fog. 48 n. 174 del Comune di Dogliani e Fog. 8 n. 63 del Comune di Somano a monte;
2. del rio Somano, per un tratto di circa 50 m totali, presso la confluenza nel rio Gamba, compreso tra i lotti di terreno censiti al C.T. Fog. 45 n. 34 del Comune di Dogliani e Fog. 8 n. 67 del Comune di Somano.

Trattandosi di interventi di manutenzione idraulica, come definiti dagli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., si ritiene che, ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza é allegata la documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione di Protezione Civile redatta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Dogliani in base alla quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523/1904. L'istanza è stata formalmente completata in data 11/06/2018 tramite trasmissione della documentazione tecnica necessaria per l'avvio del procedimento come da richiesta formulata dal Settore con nota prot. n. 25819/A1816A del 06/06/2018.

L'Amministrazione Comunale di Dogliani con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/05/2018 e quella del Comune di Somano con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 22/05/2018 hanno approvato la documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione di Protezione Civile di cui trattasi.

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 11/06/2016 da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori ed opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Gamba e del rio Somano con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. nei pressi dei ponti è consentito il taglio manutentivo ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; per gli interventi nei restanti tratti d'alveo si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 37 c. 2 lett. a.1 del medesimo regolamento;
- b. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
visti gli artt. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e n. 12/2004 (Capo I);
visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
visti gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
vista la D.G.C. n. 45 del 22/05/2018 del Comune di Dogliani;
vista la D.G.C. n. 20 del 22/05/2018 del Comune di Somano;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Dogliani, in qualità di Comune capofila, ad eseguire i lavori mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile secondo le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione tecnica d'impianto allegata all'istanza ed alla documentazione integrativa successivamente trasmessa, che si restituisce al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto della documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione di Protezione Civile e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione tecnica d'impianto allegata all'istanza;
3. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio della vegetazione, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
4. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il committente dei lavori è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro trenta giorni dalla presente autorizzazione;**

8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente alla documentazione tecnica d'impianto approvata;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI